

## COMUNE DI ALBAGIARA

Provincia di Oristano

### IL REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 21 DEL 28 NOVEMBRE 2017

Oggetto: **Parere del Revisore dei Conti sul Programma fabbisogno del personale e Programma assunzioni triennio 2018/19/20.**

L'Organo di Revisione del Comune di Albagiara, nella persona della Dott.ssa Serra Cecilia,

#### Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, che recita *"per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno"*;
- l'art. 1, comma 762, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *"Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno"*;

#### preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

#### rilevato che:

- il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato che non risultano nei vari settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n.72 del 06/11/2017, avente ad oggetto *"Programma Fabbisogno del Personale e Programma assunzioni triennio 2018/19/20"*;

Visto l'allegato A alla proposta di deliberazione, che non prevede variazioni rispetto all'anno precedente;

Considerato che in base a quanto risulta dalla documentazione fornita dall'Ente:

- Sono rispettati i limiti di cui all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i.;
- La nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001;
- Dalla ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- Sono rispettati i limiti posti dall'art. 9, comma 28, del D.Lgs. 78/2010 sul lavoro flessibile;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

**r i c o r d a**

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale senza aver preventivamente approvato il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009.

**a c c e r t a**

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**e s p r i m e**

parere favorevole al Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/19/20 così come da proposta di delibera n. 72 del 06/11/2017;

Raccomanda una costante opera di monitoraggio nel rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale e all'adozione dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dei vincoli di bilancio; invita l'Ente ad uniformarsi ad essi.

Albagiara, 28 novembre 2017



Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Cecilia Serra

*Cecilia Serra*